

Idrocarburi / Upstream

Publicato in Gazzetta Ufficiale il decreto di recepimento della Direttiva Offshore

30 settembre 2015

Lo scorso 16 settembre, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 14 (*Attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE*), è stata recepita nel nostro ordinamento la “Direttiva Offshore”, adottata dalla Commissione Europea nel 2013 in risposta alle criticità emerse in occasione dell’incidente della Deepwater Horizon, nel Golfo del Messico.

Il decreto stabilisce alcuni principi fondamentali in tema di sicurezza nelle operazioni a mare, tra cui quello della piena responsabilità degli operatori per i danni causati, a prescindere dal fatto che vi abbiano contribuito contraenti terzi, e quello per cui gli operatori devono garantire il mantenimento della capacità eco-

nomica e finanziaria necessaria per soddisfare gli obblighi finanziari derivanti dalle proprie responsabilità.

Il decreto ha poi introdotto una serie di importanti novità che andranno a incidere sulle procedure organizzative di tutti gli operatori offshore, con lo scopo dichiarato di contenere entro limiti accettabili i rischi di incidente in occasione delle attività a mare.

Il Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare

La direttiva prevedeva la istituzione, da parte degli Stati Membri, di un’authority che fungesse da centro di gravità per l’implementazione delle nuove procedure e per il controllo effettivo delle nuove disposizioni. Il decreto ha così istituito il “comitato per la sicurezza delle operazioni a mare” (il “Comitato”), che sarà guidato da un esperto

nominato dalla Presidenza del Consiglio e del quale faranno parte rappresentanti dell’UNMIG, del Ministero dell’Ambiente, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile, della Guardia Costiera e della Marina Militare.

Il Comitato avrà diverse responsabilità, a partire dalla fase della concessione dei titoli minerari, durante la quale sarà chiamato dal Ministero dello Sviluppo Economico a esprimere il proprio parere in merito al possesso, da parte del richiedente, delle risorse finanziarie, economiche e tecniche sufficienti per l’avvio immediato e il proseguimento ininterrotto di tutte le misure necessarie per una risposta efficace alle emergenze e la successiva riparazione.

Inoltre, il Comitato avrà compiti di ispezione, verifica e controllo del rispetto delle

Highlights

nuove disposizioni da parte degli operatori, con il correlativo potere di richiedere l'adozione di ogni proporzionata misura necessaria a tal fine e finanche di bloccare le operazioni laddove i relativi rischi non risultino sufficientemente mitigati.

Le spese sostenute dal Comitato nell'esercizio delle sue funzioni saranno poste a carico degli operatori, che saranno tenuti a versare un contributo pari all'1 per mille del valore delle opere da realizzare.

Nuovi adempimenti organizzativi e documentali

Il decreto impone agli operatori l'adozione di una serie di strumenti, tutti volti a minimizzare il rischio di incidenti, con l'obbligo di presentare al Comitato, nelle diverse fasi delle operazioni, la relativa documentazione.

Tra gli strumenti di maggiore rilievo di cui gli operatori dovranno dotarsi spiccano la "politica aziendale di prevenzione degli incidenti gravi", il "sistema di gestione della sicurezza e

dell'ambiente" e il "piano in terno di risposta alle emergenze".

Inoltre, tutte le operazioni a mare (dalla progettazione allo smantellamento degli impianti, dalla messa in produzione di un pozzo allo spostamento di un'installazione) dovranno essere preventivamente condivise con il Comitato, al quale si dovrà presentare una specifica comunicazione insieme a una "relazione sui grandi rischi", con la descrizione dei rischi potenziali e delle relative misure di sicurezza e di intervento in caso di incidente.

Gli operatori dovranno altresì dotarsi di un sistema di verifica indipendente per garantire l'adeguatezza sia della progettazione delle infrastrutture e delle relative misure di controllo, sia dell'individuazione degli elementi critici per la sicurezza e per l'ambiente e dei relativi esami e collaudi.

Sanzioni

Il decreto, oltre a comminare l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da 50.000 a

150.000 Euro per chiunque esercisca un impianto di produzione o infrastrutture connesse senza essere designato come operatore dall'autorità competente, prevede, per la violazione degli obblighi in esso previsti, l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie di diversa entità – da 30.000 a 150.000 Euro – e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione delle operazioni, da 15 giorni a 6 mesi.

Ughi e Nunziante – Studio Legale